

«UNIVERSITATES» E «OFFICIALES REGII»
IN ETÀ ARAGONESE NEL REGNO DI NAPOLI:
UN RAPPORTO DIFFICILE

Giuliana Vitale

In età aragonese, com'è noto, l'ufficio del capitano rivestì particolare rilevanza nella vita delle città del Regno di Napoli, perché organo di controllo amministrativo, fornito anche di poteri giurisdizionali. Essendo la sua nomina di pertinenza regia, la storiografia ha sempre insistito sull'importanza del ruolo di questo funzionario nell'ambito della dialettica Corona-*Universitas civium* e della complessa problematica connessa con la definizione degli spazi attribuibili all'autonomia delle città del regno – autonomia intesa oggi, ovviamente, nei limiti che contraddistinsero le forme di governo cittadino nel Mezzogiorno d'Italia¹.

¹ Superate ormai da tempo, per merito innanzi tutto delle fondamentali sistemazioni storiografiche del Calasso e del Cassandro (più propenso, questi, a evidenziare l'incisività del potere regio nel controllo dell'ordinamento cittadino specialmente nell'età aragonese), interpretazioni quali quella che nella *Universitas* del Mezzogiorno presumeva di riconoscere la medesima fisionomia della città-Stato dell'Italia centrosettentrionale e quella che, in contrapposizione, le negava prerogative di autonomia di fronte alla Corona, sia pure in determinati settori della vita pubblica, la ricerca è oggi proficuamente impegnata a percorrere quella che con una felice espressione è stata definita da Musi la «terza via» alla conoscenza della realtà cittadina del Regno di Napoli (i rimandi sono a F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Bari-Roma, 1929 [Biblioteca della rivista di storia del diritto italiano], in particolare pp. 217 sgg., 261 sgg., e a G. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari, 1934, in particolare pp. 51-53; A. Musi, *Né anomalia né analogia: le città del Mezzogiorno in età moderna*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Vitolo, Salerno, Laveglia, 2005 [Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo], pp. 307-312). Merita una menzione la posizione di Colapietra che propose un periodizzamento della politica demaniale aragonese, individuando a cominciare dagli anni Settanta e nella collaborazione del duca di Calabria con Diomede Carafa un progetto di sostegno alle *Universitates* in funzione antifeudale (R. Colapietra, *Gli aspetti interni della crisi della monarchia aragonese*, in «Archivio storico italiano», CIX, 1961, pp. 163-199). La storia delle *Universitates* è tuttora oggetto, come si sa, di numerosi studi dal vario approccio metodologico e negli ultimi anni convegni, nonché pubblicazioni monografiche dedicate a questa o a quella città del Mezzogiorno rivelano un rinnovato fervore di studi in chiavi di lettura

Questa nota propone una riflessione sul difficile rapporto comunità cittadina-ufficiali regi; un rapporto nel quale le Università mostrano di assumere posizioni politiche diversificate e talora addirittura antitetiche tra di loro, con un'oscillazione che va dalla richiesta di ufficiali estranei al contesto cittadino a quella di nomina di persone provenienti addirittura dall'ambito locale e da questo stesso designate². Tali comportamenti delle *Universitates* di fronte alla questione della nomina del capitano attraversano l'intera età aragonese e non appaiono perciò periodizzabili; pur nella varietà delle soluzioni proposte, essi costituiscono indubbiamente uno degli indicatori più interessanti del costante impegno politico cittadino nella tutela degli ordinamenti e degli interessi locali, ma non tanto, a mio avviso, nei confronti dell'autorità regia, quanto piuttosto dei gruppi consortili e dei soggetti che potessero egemonizzare il governo della città, radicandovisi. Al sovrano si ricorre come garante e difensore delle «libertà» cittadine e gli si chiede un rigoroso controllo sull'ufficio del capitano.

In questa ottica nelle sistemazioni normative delle *Universitates* e nei loro ricorsi al sovrano cogliamo la costante preoccupazione di sottoporre gli *officiales* al rispetto di precise regole: durata rigorosamente annuale della carica, al cui termine l'obbligo del sindacato (che presenta varianti di attuazione da luogo a luogo)³, severità nei confronti di quelle forme di conflitto d'interessi

talora anche innovative che propongono ulteriori interessanti prospettive d'indagine. Tra le tante recenti iniziative scientifiche, quelle del Centro interuniversitario per la storia della città campana, nato nel 2000 come emanazione dell'Università di Napoli «Federico II», dell'Università di Napoli «L'Orientale» e della seconda Università di Napoli, che, tra le altre sue attività, ha già pubblicato il volume di atti del convegno dedicato al tema *Le città campane tra tarda antichità e alto medioevo* (Salerno, Laveglia, 2005) e un altro (già citato) sul tema *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*.

² Teramo otteneva nel luglio 1458 da Ferrante, da poco salito al trono, la facoltà di eleggere una terna di persone tra le quali il sovrano avrebbe poi nominato il capitano (cfr. F. Savini, *Il Comune teramano*, Roma, 1895, doc. XXV, p. 550).

³ Qualche esempio è significativo: Teramo nel 1458 otteneva il *placet* di Ferrante alle seguenti richieste: «Che lo prefato uffitio del Capitaneato la prefata M. non debbia concedere ad alcuna persona in perpetuum, nec ad tempus ultra annum, immo sempre il detto uffitio remanga proprio d'essa M. et similiter l'altri uffizi pertinenti alla Corte del detto Capitano, cioè il Giudicato, Mastrodattato e Cavallariato, non debbia ad alcuno concedere, vendere, alienare ultra annum, immo quelli sempre ritenere appresso S.M.», e inoltre «Che in lo dicto uffitio del Capitaneato et in li altri soprascripti uffitii ad esso pertinenti non si debbia reformare alcuno Capitano Uffitiale, immo essi de anno in annum renovare». Per quanto riguardava i capitani s'insisteva sempre sull'obbligo della durata annuale della nomina e sul rispetto del «sindacato» cittadino a mandato compiuto. Qualche esempio d'interventi delle Università in materia di abusi degli *officiales* può essere indicativo: Ostuni dovette fare ricorso al re chiedendo la rimozione del capitano, che, pur essendo trascorsi due anni, permaneva nella carica (cfr. F. Trinchera, *Codice aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli*, vol. III, Napoli, Tip. di A. Ca-

e di abusi d'ufficio che dovevano essere molto diffuse nella prassi burocratica a giudicare dai riferimenti presenti nella documentazione⁴.

Un primo approccio di analisi comparatistica, condotta su di una serie di richieste avanzate al sovrano dalle Università in materia di nomine di capitani⁵, suggerisce appunto che esse sono probabilmente da mettere in relazione con la diversità dei contesti locali e con le dinamiche politiche dei loro ceti dirigenti e delle loro solidarietà cittadine ed extracittadine, nonché con specifiche situazioni congiunturali (ad esempio l'aggressione alla propria demanialità da parte della feudalità) o con sperimentazioni pregresse. Su tutte le istanze avanzate dalle città emerge, però, costantemente e con inequivocabile determinazione quella che esige l'alternanza annuale nella carica, onde evitare il consolidarsi di poteri personali del capitano o di altri pubblici ufficiali, supportata, eventualmente, da formazioni clientelari, esterne o interne che fossero alla città stessa.

Su di una questione le Università si mostrarono particolarmente sensibili, e cioè sull'eventualità di cumulo di castellania e di capitania nella stessa persona⁶, eventualità che, concentrando nello stesso soggetto la massima autorità

valiere, 1874, p. 75). A Brindisi (1408) il capitano commetteva «enormas et indebitas tractationes [...] ex quo oppressa plebs [...] sustinere non valens eundem capitaneum interemit». Troia nel 1492 (ivi, doc. LXII, p. 307) richiamava l'obbligo del sindacato a fine incarico per capitano assessore e mastrodatti. Castelvechio in Calabria fissava non solo l'obbligo del sindacato, «per conservare li populi non siano usurpati», ma denunciava anche una serie di soprusi perpetrati dagli *officiales*. Barletta chiedeva di non sottostare più al capitano, ma direttamente al giustiziere (Calasso, *La legislazione*, cit., p. 226). Tropea si premuniva contro gli abusi del capitano (Trinchera, *Codice aragonese*, cit., doc. XLVIII, p. 255). A Capua alla procedura del sindacato dei capitani e dei subufficiali, che durava 40 giorni, partecipavano il nuovo capitano e alcuni cittadini eletti per la circostanza; cfr. *Le pergamene di Capua*, a cura di J. Mazzoleni, Napoli, L'Arte tipografica, 1957-1960, vol. II, doc. CCCXXXIII, p. 197.

⁴ Nel febbraio 1458 (Rogadeo, *Diplomatico aragonese*, cit., doc. 266, p. 440; D. Magrone, *Libro rosso. Privilegi dell'Università di Molfetta*, Trani, Tip. Vecchi, 1902-1905, III, doc. XXX, p. 14) l'Università di Molfetta otteneva la conferma della facoltà di riscossione dei proventi connessi con l'ufficio di capitania, che arbitrariamente venivano cumulati al suo stipendio dal capitano.

⁵ Alle indicazioni fornite dal Calasso (*La legislazione*, cit., *passim*, ma si vedano in particolare pp. 217-221) aggiungerò citazioni da raccolte documentarie che via via citerò.

⁶ Rogadeo, *Diplomatico aragonese*, cit., doc. 9, pp. 13-15. Alfonso d'Aragona nel 1436 prometteva alla terra di Barletta la demanialità e di non «vendere alienare donare submictere vel pignerare tacite vel expresse seu in castellaniam vel capitaniam insimul alicui concedere». Nel 1422 l'Università di Aversa chiedeva e otteneva «ad evitare scandali, dissenzioni e altre enormità, che facilmente possono nascere nella città di Aversa, che il suo capitano non possa essere castellano di quel castello, né questo ultimo esercitare nel medesimo tempo l'ufficio di capitano», e nel 1440 non solo veniva ribadita la incompatibilità del cumulo di castellania e capitania, ma si chiedeva anche che nessuno potesse essere capitano a vita; cfr.

giurisdizionale e militare nella città, avrebbe consentito ai titolari di quelle funzioni l'esercizio di un dominio personale.

Molto significative sono le testimonianze relative alla formazione di gruppi clientelari intorno a castellani con la conseguenza di gravi turbative alla pace sociale. Taranto chiedeva che al castellano fosse vietato di circondarsi di «famigli» indigeni che andassero armati per la città; Barletta rivolgeva a Ferrante d'Aragona nel 1458 una forte protesta e ne chiedeva l'intervento per il fatto che i castellani avevano reso dei cittadini «loro raccomandati et favoriti» sottraendoli alla giurisdizione del capitano e costituendone un gruppo di potere armato⁷.

Tra le tante testimonianze che si potrebbero riferire a conferma di tale opinione sembra molto indicativo il capitolo, posto addirittura come primo tra i *Capitoli, Supplicationi et Gratiae quale domanda et pete l'università de Molfecta alla Maesta del Signor Re*, e sembra utile riportarlo qui a illustrazione di alcune delle questioni alle quali si è accennato: durata annuale del mandato del capitano di nomina regia, impossibilità di rinnovo di questo alla medesima persona prima che siano trascorsi dieci anni dall'espletamento dell'incarico precedente, obbligo di sottoporsi a sindacato.

In primis domanda et supplica la dicta Università alla Maesta preditta che per sua solita benignità se degni levarla dalla subiectione della capitania concessa a magnifico Angelo riccio de Iovenaczo ad vitam, et restituire la dicta Università al suo primo essere, zioe che la Maesta sua immediate et in capite anno per anno conceda la dicta Capitania a le personi li piacerà et parerà, creando in quilla de anno, Capitano novo, se-

Archivio di Stato di Napoli, *Repertorio delle pergamene dell'Università e della città di Aversa dal luglio 1215 al 30 aprile 1549*, Napoli, Tipografia R. Rinaldi e G. Sellitto, 1881, pp. 38, e 46. Il bisogno pressante di risorse finanziarie da parte della Corona incentivò l'esito verso la venalità degli uffici. Ricordiamo, ad esempio, il caso di Landolfo Maramaldo, *mi-les* napoletano del Seggio di Nido che, in cambio di un prestito di ben 15.000 ducati fatto alla regina Giovanna II, ottenne in pegno il castello di Barletta (provvedimento confermato da Alfonso il Magnanimo). Annualmente avrebbe poi prelevato dalle entrate del portolanato 1.000 ducati fino alla copertura del prestito (Trinchera, *Codice aragonese*, cit., docc. XIII e XIV, pp. 23-26). Ancora il nipote controllava la castellania in questione.

⁷ S. Loffredo, *Storia della città di Barletta con corredo di documenti*, Trani, Vecchi, 1893, vol. II, *Grazie e Privilegi concessuti da re Ferrante d'Aragona alla città di Barletta nel dì 4 agosto 1458*, pp. 472-481: «Item, supplica la ditta Università, actento per li tempi passati alcuni Castellani dello Castello della ditta Terra hanno fatto alcuni cittadini loro raccomandati et favoriti, delle quali lo Capitano de Barletta non nde have potuto administrare iustizia, per rispetto che se hanno favoriti con lo nome et favore delli ditti Castellani, per la quale occasione hanno commisso de multi scandali et errori, per tanto se degne vostra Maestà comandare alli Capitanei de ditta Terra presentibus et futuris che debiano ministrare iustizia de tucti cittatini della ditta Terra, e specialmente delli ditti raccomandati. Et comandare alli Castellani preditti, sub poena de onze mille, che non debiano cittadino alcuno pigliare per raccomandato. Et più se degne vostra Maestà concedere alla dicta Università, che nullo

condo sua Maesta in le altre sue Citta, Terrae et Lochi demaniali de questo regno, iuxta il tenore deli privilegii alias concessi all'Universita preditta, con dignarse anchora la dicta Maesta de gratia spetiale che quella persona che in la citta preditta per ordinatione de sua Maesta sera stato Capitanio uno anno, non nci possa essere l'altro anno sequente, et partendo se debia stare a sindacato et rendere cunto de sua administratione, con non posser tornare in la dicta citta per Capitanio per deci anni futuri, non obstante qualuncha privilegio, provisione et gratie concesse al dicto magnifico Angelo riccio con qualsivoglie clausule et forma de parole le quali, licet hic non exprimat, tamen s'habiano per sufficientement expresse et specifice declarat, etiam s'in dicti privilegii, provisioni et gratiae fosse apposta quella clausula, zioe che non s'intenda aliquo pacto esser derogato ad essi privilegii, se da quelli non fosse facta spetiale mentione et lo loro tenore non fosse cqui inserto de parola, et che sia licito ad essa Universita non acceptare quelli tali Capitanei che contra la preditta forma fossero ordinati in la ditta Citta⁸.

I ricorsi al sovrano per punire gli eccessi, le sopraffazioni, talora i ladrocinii, ecc. commessi dagli *officiales* furono frequenti; questioni relative agli emolumenti e a prelievi arbitrari connessi con l'esercizio di funzioni civili e criminali, le rapine di beni d'uso e di consumo (requisizione di abitazioni, di bestiame, di prodotti alimentari, di legname).

Insomma, più che l'aspirazione a esercitare il controllo su di uno spazio giurisdizionale di pertinenza dell'autorità sovrana, la dialettica talora non priva di aperta conflittualità tra Università, capitani e altri funzionari sembra testimoniare soprattutto un'esigenza di difesa contro eventuali tentativi d'instaurazione di un dominio personale sulla città da parte dei funzionari, come segnale della consapevolezza giuridica e della sapienza amministrativa delle città ed esigenza di garantire la legalità e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica⁹.

sergente dello Castello possa andare armato per la Terra predicta, considerato per lo tempo passato essendo resultato errore in la ditta Terra, si come le Constitutioni et Capituli dello dicto Reame voleno; et si per caso li ditti Sergenti dello ditto Castello andassero per la Terra armati, che allo Capitanio della ditta Terra sia licito de potere procedere contro li ditti Sergenti secondo la forma della Iustizia» (cit. da p. 477).

⁸ Magrone, *Libro rosso*, cit., II, p. 168.

⁹ Nei citati capitoli di Capua del 1460 (cfr. *Le pergamene di Capua*, cit., p. 196) si afferma: «quia contigit persepe homines forie per blandimenta et subducciones capitaneorum et officialium donare et largiri capitaneis et offitilibus pecunias proventuum in grave preiudicium dicte universitatis et forie contra dispositionem iuris et capitulorum regni quibus cavetur quod officiales non possint recipere a particularibus hominibus et personis donativa sive nisi esculentia et poculenta que consumantur intra tres dies et a civitatibus solventibus gagia esculenta et poculenta recipere non possint. Quod dignetur Regia Maiestas concedere specialiter quod nullus officialium presentium et futurorum dicte civitatis Capue audeat recipere talia donativa consistencia in pecunia et rebus aliis iuxta mentem capitulorum regni sub pena contrafacienti ammissionis gagiorum suorum et aliis gravioribus penis regni

Che questa fosse la prospettiva forse più sentita dalle Università in materia di nomine di capitani o di altri funzionari locali si evince anche da una circostanza che merita qualche ulteriore riflessione.

1. *L'avversione per gli «officiales» napoletani.* Una richiesta esplicita da parte di alcune città fu che il capitano, se non addirittura tutti gli *officiales* locali, non dovessero essere «napoletani».

Tra i numerosi segnali in tal senso ricordiamo la concessione a Gaeta da parte della regina Giovanna II nel 1420: «Quod nullus neapolitanus posset vel deberet in dicta civitate suoque districtu capitaneus ordinari nec capitane officium ibidem exercere»¹⁰, nonché il ricorso di Molfetta nel 1436 ad Alfonso d'Aragona con la richiesta: «quod in ipsa civitate Melficte non crehentur vel ordinentur per nos et nostram Curiam capitaneus iudex et assessor et actorum notarius, nec alius noster officialis civis et oriundus civitatis Neapolis pro quibuscumque futuris temporibus»¹¹.

Analoga istanza fu presentata dall'Università di Barletta nel 1439, che otteneva che «nisciuno napolitano» venisse nominato capitano della città. Poiché, poi, a quanto venne dichiarato, il documento attestante l'accettazione regia della richiesta era andato perduto, nel 1457 l'Università ne sollecitava conferma in questi termini: «Item dignase sua Maestà ch'actento la Università de Barletta teneva privilegio che nullo napolitano possa essere capitano in Barletta, da certi anni in cqua ei perduto et non se trova che ce conceda de novo da soa Maestà che nullo tempore neapolitano possa essere capitaneo»¹².

Da parte sua l'Università di Monopoli chiedeva: «quod in dicta civitate Monopoli nullo umquam tempore ordinentur officiales neapolitani»¹³. Teramo, nella già citata occasione¹⁴, otteneva da Ferrante, come conferma di privilegi precedenti, «che in lo detto uffitio del Capitaneato la prefata M. non debbia eleggere alcun Capitano napolitano, secondo la forma delli nostri Privilegi, quali S.M. si degni specificare». Nel 1490 l'Università di Castelvechio di Calabria tra le suppliche indirizzate al re inseriva la recisa richiesta: «e omne anno mutarli capitaneo et che in dicta terra non habia ad essere ne capitaneo ne castellano homo neapolitano et che habiano ad stare ad sindacato,

capitulis contentis, et donantes arceantur pro dupli eorumque donaverint regio fisco applicanda ad restitutionem rerum sibi donatarum particularibus personis».

¹⁰ *Le pergamene di Gaeta (1187-1440)*, a cura di P. Corbo, Gaeta, 1997, doc. 56, p. 211.

¹¹ Per Molfetta, Trinchera, *Codice aragonese*, cit., doc. XXII, p. 38.

¹² Per Barletta, ivi, doc. XLIII, p. 70, e doc. CCLIII, p. 411.

¹³ F. Muciaccia, *Il Libro rosso della città di Monopoli*, Bari, 1906 (Deputazione di storia patria per la Puglia, IV), doc. XXXIII, pp. 109-120, la cit. da p. 114.

¹⁴ Cfr. Savini, *Il comune teramano*, cit., pp. 550-551. Si veda anche quanto scrive il Savini alle pp. 246-247.

secundo la nova pragmatica»¹⁵. In questo caso la risposta del re fu però prudente. Egli non prese posizione circa l'esclusione dei napoletani: «Placet R. Majestati quod capitanei et castellani quoscumque Sua Majestas ordinabit in fine officii stent sindacatui juxta tenorem pragmatice suae Majestatis et constitutionum ac capitulorum Regni, et dicti capitanei mutantur singulis annis»¹⁶. Sarebbe troppo semplicistico concludere che tale posizione fosse motivata soltanto da un giudizio negativo sull'eticità dei comportamenti dei napoletani nell'esercizio di funzioni pubbliche o da un'irrazionale e generalizzante avversione nei confronti degli abitanti della capitale¹⁷, avversione che, in docu-

¹⁵ Trinchera, *Codice aragonese*, cit., doc. VII, p. 16.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Per la verità non mancarono anche rispetto ad altri settori di attività giudizi negativi sui comportamenti dei napoletani, ma anche tali atteggiamenti vanno ovviamente contestualizzati criticamente. Il notaio e cronista Domenico di Gravina, nel suo *Chronicon de rebus in Apulia gestis*, nel raccontare le vicende della guerra in Abruzzo in occasione del conflitto portato da Luigi d'Ungheria nel regno per vendicare l'uccisione del fratello Andrea, così descrive i costumi degli uomini d'arme napoletani di parte durazzesca: «Inter homines dicti exercitus plurimi erant Neapolitani decore armati et equites, sed in proeliis minus audaces. Moris enim est Neapolitanorum ubique caput semper comare et visum lavare more mulierum, non soliti jacere sub armis, sed lectis mollibus et plumatis. Si quando gens Aquilae currebat in illos semper versis tergis fugiebant, ictus validos pertimentes. Videntes itaque Neapolitani milites et scutiferi inimicos potius praevalere, paulatim paulatim ab exercitu discedebant, et versus Neapolim remeabant, de dicto duce parum et de regina minus curantes, infirmitatis occasione subjuncta ex labore armorum» (Dominici de Gravina notarii *Chronicon de rebus in Apulia gestis* [aa. 1333-1350], a cura di A. Sorbelli, in Muratori, RIS, 2a, Città di Castello, 1903, XII, 3, p. 29). Sappiamo che nel 1347 nell'esercito durazzesco c'erano molti napoletani che gradualmente se ne allontanarono per vari motivi: perché concluso l'ingaggio trimestrale, perché privi di paga, perché sopraggiunsero truppe ungheresi. Alla fine di agosto Carlo di Durazzo abbandonò la parte della regina, che sposò Luigi di Tarento. L'autore rappresenta i napoletani fatti oggetto di derisione (ivi, p. 32) là dove tratta della vittoria del conte di Fondi nel fatto d'armi di Itri (confusa dall'autore con Traetto); racconta che il conte graziò gli uomini d'arme napoletani, ma li fece andare liberi privi perfino degli abiti e delle scarpe: «Abeuntibus autem singulis stypendiariis et Neapolitanis dudum equitibus ita pedes, immo quod deterius, ita nudis singulis videntibus facti sunt in derisum; et accedentes singuli ad castrum reginae, convicti belli gagia et potalicia petierunt, et ostendentes cedulas eis factas, derisus major factus est super eos. Et a tunc quodam tempore in civitate neapolitana, et fere per totum regnum, quotiens aliquis nudus aut male indutus per neapolitanas plateas transibat, communiter dicebatur: "vere hic de robba comitis Fundi fuit"». Bisogna comunque osservare che l'*animus* antinapoletano del cronista non stupisce, se si considerano le dolorose vicissitudini familiari subite da questo esponente della «borghesia» di un centro periferico del regno (ebbe tra l'altro la casa distrutta a Gravina) del tutto estraneo alla crisi che dilaniò la monarchia (cfr. il lamento del cronista sulla sua situazione nel *Chronicon*, cit., p. 19). Su Domenico di Gravina, cfr. M. Caravale, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 40, Roma, 1991, pp. 625-628, e le osservazioni di M. Zabbia, *Notai-cronisti nel Mezzogiorno svevo-angioino*, Salerno, Laveglia, 1997, *passim*.

menti normativi sottoposti all'approvazione del sovrano e da lui accettati, indubbiamente non avrebbe potuto essere presa formalmente in considerazione; neanche si può spiegare l'avversione nei confronti di *officiales* napoletani con un istintivo e generico rigetto nei confronti di soggetti estranei all'ambiente locale, insomma di «stranieri», dal momento che in realtà nelle richieste al sovrano si riscontra la frequente sollecitazione di nomine di «forastieri». Non rimane perciò che avanzare un'ipotesi nel tentativo di spiegare i motivi dell'opposizione da parte di talune Università del regno alla nomina in uffici locali di chi fosse «civis et oriundus civitatis Neapolis». Sarà forse utile considerare quale valenza venisse attribuita all'appartenenza dei soggetti in questione al contesto sociopolitico della capitale. D'altra parte non si può non tener conto del fatto che le schiere di *officiales* che periodicamente si spostavano da un centro all'altro¹⁸, provenendo dalle più varie località del regno¹⁹, erano dei tecnici, degli uomini di legge connotati spesso da modesta estrazione sociale, mentre i numerosissimi funzionari che venivano forniti dall'*élite* della capitale godevano di una condizione di particolare prestigio; spesso disponevano di una notevole influenza politica, soprattutto se appartenenti a una famiglia autorevole, inserita ad esempio nella società nobiliare di Seggio e con accesso alla corte regia. Un ceto, questo, che aveva sempre disseminato i suoi esponenti anche ai livelli alti dei quadri burocratici centrali e regionali e avrebbe potuto costituire, anche per effetto della sua organizzazione clanica, un sistema di relazioni e di condizionamenti politici il cui impatto sul contesto locale poteva risultare in contrasto con gli interessi di questo o di un suo

¹⁸ La superstite documentazione cancelleresca e quella locale forniscono ampia testimonianza della variegata provenienza geografica degli *officiales* inviati a ricoprire funzioni burocratiche nelle varie città del regno. Il dato è rilevabile anche dall'analisi di quelle fonti «impertinenti» alle quali si è richiamato Vitolo (cfr. G. Vitolo, *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese. Spunti da alcune fonti «impertinenti»*, in «Rassegna storica salernitana», 2008, 50, pp. 169-193) che coglie il fenomeno della circolazione degli *officiales* anche sulla base delle annotazioni nominative contenute nelle *licterae passus*, cioè nelle lettere di concessione di esenzione dal pagamento del pedaggio (*iura passuum*), oggetto di una recente pubblicazione di Dalena (cfr. P. Dalena, *Passi, porti e dogane marittime. Dagli Angioini agli Aragonesi. Le lictere passus [1458-1469]*, Bari, 2007).

¹⁹ Vitolo fornisce per l'età aragonese, nel cit. *Monarchia*, p. 183, un elenco di centri di provenienza di *officiales*. Le testimonianze riferite indicano l'esistenza istituzionalizzata di una circolazione intercittadina e interregionale di esponenti del ceto burocratico dei vari centri urbani (circolazione che i primi spogli sommari della nomenclatura dei funzionari confermano); una circolazione che era fonte di guadagni e appare riservata ai «gentiluomini», anzi addirittura a soggetti che venivano eletti dalla stessa Università. Un fenomeno, insomma, non privo di risvolti interessanti dal punto di vista sociopolitico, che andrebbe approfondito nel suo sistema d'irradiazione e che si svolge accanto a quello dal centro alla periferia da me sia pure sommariamente illustrato in *Elite burocratica e famiglia: dinamiche nobiliari e processi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese*, Napoli, Liguori, 2003.

settore. L'appartenenza, insomma, di funzionari di estrazione napoletana a un ceto influente e ramificato sul territorio del regno²⁰ poteva apparire alle città una forza potenzialmente invasiva e pericolosa, anche per equilibri interceduti già consolidati; una forza, quindi, da tenere lontana²¹.

D'altronde nel 1425, nell'additare i requisiti da considerare nella scelta del capitano, Giovanna II in un privilegio di riconoscimento della demanialità di Trani, dichiarava che i capitani «esse debent homines non nimium potentes, sed bone conditionis et fame et fideles legales et de civitate nostra, castro seu loco demaniali»²². La provenienza da località demaniale veniva richiesta indubbiamente per evitare che l'azione del funzionario responsabile della capitaneria fosse in qualche modo condizionato da vincoli di dipendenza e fedeltà a forze feudali esterne alla città.

Quanto fosse sentito il timore di un esercizio dell'autorità capitaneale invadente perché collusa con gli interessi di gruppi di potere che, tra l'altro, godevano di un rapporto privilegiato con la corte e col sovrano, si può desumere, ad esempio, dall'atteggiamento di Capua di fronte alla nomina di un capitano napoletano. Proprio quella «vicinanza» dell'*élite* cittadina alla Corona, che aveva fatto quasi un seconda capitale della città, quella penetrazione nella sua vita economica e amministrativa con interventi vari da parte degli Aragonesi e di esponenti dell'aristocrazia napoletana, fenomeno incisivamente ri-

²⁰ Nella mia ricerca su *Elite burocratica e famiglia*, cit., focalizzando l'attenzione sul contesto della società napoletana di Seggio tra età angioina ed età aragonese, ho evidenziato la diffusione di esponenti di quelle formazioni familiari, che costituivano anche un complesso tessuto di solidarietà claniche, dalla capitale nei vari distretti periferici della pubblica amministrazione (secrezie, giustizierati), nonché nei loro vari livelli. Tali famiglie occuparono importanti spazi di potere e, tra gli altri fattori funzionali al mantenimento nel tempo di posizioni egemoniche, utilizzarono la prassi – che sembra avere tutto il carattere di una vera e propria strategia politica – di eludere il divieto d'iterazione nell'esercizio delle cariche da parte della medesima persona attraverso un sistema di rotazione dei membri della medesima famiglia da un comparto all'altro, ovviamente nei limiti consentiti dalle possibilità anche biologiche di mettere in campo soggetti idonei. Meccanismo che garantì a quelle famiglie una significativa presenza nella circolazione degli *officiales* sull'intero territorio del regno.

²¹ Anche in altra circostanza, d'altronde, l'identità sociopolitica collettiva di «napoletani» era stata attribuita a quel vasto gruppo di «nipoti» che nel periodo del Grande scisma sotto il pontificato di papi napoletani sciamarono da Napoli occupando dignità di Curia e cariche amministrative nello Stato pontificio in un complesso intrico di solidarietà parentali e politiche (cfr. A. Esch, *Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner. Die führende Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie während des Schismas. 1378-1415*, in *Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag*, II Band, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1972).

²² G. Beltrani, *Cesare Lambertini e la società familiare in Puglia durante i secoli XV e XVI*, Napoli-Milano-Pisa, 1884 (che si citerà in seguito C.L.), doc. XC, p. 355.

levato da Senatore²³, suggerivano a mio avviso all'Università di rifiutare napoletani nell'ufficio di capitano. Un episodio riferito nelle *Istruzioni* di Giovanni Galluccio²⁴ a proposito della cerimonia di entrata del capitano regio è quanto mai interessante e significativo. Il 9 settembre 1474 Pietro Antonio da Lucca venne insediato come capitano, ma il sindaco ci tenne a precisare, e fece mettere a verbale la questione, che non lo si accettava come cittadino di Napoli, ma come cittadino di Lucca, disponendo il nominato di due cittadinanze, quella di Lucca e quella di Napoli²⁵.

2. *Officiales «cittadini» o «forastieri»?* Come si è accennato, nell'avversione alla nomina di funzionari napoletani non è neanche possibile individuare una generica chiusura nei confronti di soggetti esterni al contesto locale. Se l'autorità regia s'impegnava talora, perché fossero rispettate le norme secondo cui gli assessori del capitano fossero «doctores docti et sufficientes et li mastri d'acti notari», e precisava che «tanto li dicti assessori, quanto li mastri de acti et scripturi siano foresteri che non habiano parenti in essa città et suo dstricto»²⁶, non mancano testimonianze di richieste proprio da parte delle Università di nomine di funzionari «forastieri». Ad esempio il dettato di un capitolo contenuto nella riforma degli ordinamenti del 1466 dell'Università di Barletta approvata da Ferrante d'Aragona nel 1473 rivela non solo un atteggiamento favorevole all'accoglienza di «stranieri», ma addirittura alla loro immissione in ruoli di responsabilità politico-amministrative. Il capitolo recitava:

ut advenae animentur ad veniendum ad dictam Terram ordinatum est quod si fuerint nobiles, mercatores et plebei advenae et idonei qui civilitatem contraxerunt et per bennium post contractam civilitatem in eadem Terra habitaverint, admictantur, imo preferantur in electione predicta²⁷.

²³ F. Senatore, *Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-XVI)*, in *Linguaggi e pratiche del potere*, a cura di G. Petti Balbi e G. Vitolo, Salerno, Laveglia, 2007 (Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo. Quaderni, 4), pp. 151-205.

²⁴ Ivi, pp. 170-172.

²⁵ La dichiarazione del sindaco, riportata da Senatore a p. 172, nota 74, suona: «Pierre Antonio de Luccha si fece lo ingresso como ad capitano, et yo me fece uno protessto como ad sindeco che no lo recepivamo per capitano como ad cittadino de Napoli se non como ad cittadino de Luccha, perché lo suo provelegio facea mencione como ad cittadino de Luccha et de Napoli, lo quale protessto ne rogay notare Miccho Cimpano de Capua». La notazione è tratta da Senatore da *Utile istruzioni et documenti per qualsevoglia persona ha da eleggere officiali circa il regimento de populi e anco per officiali serranno Eletti e Universitate che serranno da quelli Gubernate*, un testo di Giovanni Galluccio, rimaneggiato da Cesare de Perrinis e pubblicato nel 1513 da Geronimo Mangione di Napoli.

²⁶ *Le pergamene di Capua*, cit., doc. CCCLXXXV, p. 257, re Ferrante (28 aprile 1490) al capitano e ai sei eletti dell'Università di Capua.

²⁷ Loffredo, *Storia della città di Barletta*, cit., vol. II, p. 386.

L'esigenza di assicurare al governo della città funzionari non collegati a contesti e contese locali, insomma *super partes* (esigenza espressa talora anche riguardo ad altri *officiales* che non fossero i capitani), leggibile nelle richieste di nomina di «forastieri», veniva persino circostanziata con l'indicazioni della distanza (di almeno dieci²⁸, venti²⁹ miglia) alla quale doveva trovarsi la località di provenienza dell'ufficiale in questione, località che, comunque, veniva auspicata lontana: un atteggiamento dettato com'è evidente da aspettative d'imparzialità e dal timore che si costituissero o venissero potenziati gruppi di potere familiari e clientelari. *L'Istruttione et ordine circa lo regimento et altre cose pertinente ala università di Castello* (un piccolo centro in Principato Ultra) si preoccupava di stabilire «et aczò che le cose dela università siano bene et fidelmente rette et gubernate senza paxione, volemo et comandamo che non possano essere ordinati seu auditori che siano parenti et coniuncti in primo et in secundo grado»³⁰.

A esemplificazione citeremo qualche caso. Nel 1492 Penne richiedeva un mastrodatti forestiero «fora dela provincia, et non vicino secundo la forma de li loro privilegi, atteso che al presente ce è uno notario Antonio de Loreto quale have in dicta cita parenti, fratelli et multi amici contro la forma de dicti privilegi». Il re esaudiva la richiesta³¹.

Che gli atteggiamenti delle città non fossero, comunque, univoci tra di loro e nel tempo va probabilmente spiegato in relazione alla varietà delle situazioni sociopolitiche locali. Ad esempio, l'Università di Taranto nel 1463 desiderava che «lo mastro de acta dela corte del capitaneo debia essere citatino de Taranto, et non forestiero, et signanter notaro Nicola de Jacobello, nostro cita-

²⁸ Lagonegro chiese appunto che il capitano dovesse provenire da città demaniale distante almeno 10 miglia (la notizia proviene da un ms. in possesso di G. Racioppi, che lo richiama in *I popoli della Lucania e della Basilicata*, Roma, 1889, II, pp. 169 sgg.). Cfr. anche quanto detto *supra*, testo corrispondente alla nota 22.

²⁹ Sulmona nel 1495 richiedeva «uno capitaneo et assessore per lo governo de dicta Città, quali non siano propinqui a dicta Città per vinte miglia per cessare omne suspitione»; cfr. N.F. Faraglia, *Codice diplomatico sulmonese*, Lanciano, Carabba ed., 1888, doc. CCCI, p. 399. Alfonso il Magnanimo nel 1436 per Capua disponeva: «Qui capitaneus pro tempore ordinandus sit de loco distanti a dicta civitate Capue per viginti miliaria ad minus et singulis annis mutetur et habeat quolibet anno et contentus sit habere pro gagiis suis uncias quadraginta de carlenis et quod iudex et assexor ordinandus sit de quocumque loco dummodo non sit civis dicte civitatis Capue» (*Le pergamene di Capua*, cit., doc. CCCXXVII, p. 178).

³⁰ G. Vitale, *L'ideale del «buon governo» delle Universitates nell'ultima fase dell'età aragonese nel Regno di Napoli ed il regolamento amministrativo dell'Università di Castello in Principato Ultra*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», n.s., XLIII, 1994, pp. 373-380, la cit. da p. 380.

³¹ Trinchera, *Codice aragonese*, cit., doc. XLIX, p. 262. La risposta fu: «Placet regie Majestati quod in dicto officio provideatur de notario idoneo et sufficiente, qui bene et legaliter ministret et non sit civis ipsius civitatis».

tino»³². La vicenda che nel 1427 riguardò l'ufficio dell'erario della gabella dei passi d'Abruzzo alla morte di Tommaso Capograsso (sostituto dei nobili napoletani titolari Gualtiero Caracciolo Viola e Giovanni Dentice) spiega le ragioni del ricorso a ufficiali estranei alla società locale³³. A Sulmona erano sorti conflitti tra i cittadini aspiranti all'ufficio e la soluzione opportuna sembrò di assegnarlo «alteri extraneo». E l'Università di Taranto nel settembre 1474 chiedeva al sovrano di proibire che cittadini locali ricoprissero uffici dotati di «mero e misto impero», giustificando la supplica con la motivazione: «Quanto sia odiuso lo comandare de citatini, vostra maestà lo po' comprendere et dicta Università ne have veduto mala esperientia, et in questo tiene privilegio dalo imperatore Philipppo che nullo citatino possa essere ufficiale in dicti officii»³⁴.

Molte città riuscirono a controllare esse la nomina dei responsabili della capitania³⁵. Del caso di Teramo si è già detto³⁶. Già nel 1501 l'Università di Barletta aveva chiesto a Federico d'Aragona:

³² R. Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, prefazione di B. Vetere, Galatina, Congedo, 2004, doc. 45, pp. 101-108, la cit. da p. 104.

³³ La regina scriveva «nonnulli concives vestri quilibet per se querunt officium vacans prefatum unde jamdiu sequetur inter eos unoquoque eorum illud obtinente prout beneplaciti nostri esset et aliis exclusis invidia remaneret ex quo posset universaliter error peior insurgere propter quod nobis supplicavistis ut nulli ex vestris civibus dictum officium concedamus nec alicui actinenti eisdem, sed alteri extraneo de quibus verbis multum admiramur...» (Faraglia, *Codice diplomatico*, cit., doc. CCXL, p. 318).

³⁴ Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., p. 175.

³⁵ Ad esempio, un capitolo delle *Ordinatione facte per la Majesta del signore Re per bono regimento et quieto vivere dela terra de Sancto Severino quale vole Sua Majesta ad unguem in omni futuro tempo se habeano da servare* recitava: «In lo officio de la capitania perché era parere comonemente deli ellecti de dicta terra che se dovesse vendere omne anno cioè la utilità che sende traheva quale se exstimava annuatim de unze dece vel circa et che se aggregasse similmente ali introiti de dicta universita per supplire ali soi bisogni maxime de pagamenti fischali, imperò se ordina che se debia vendere, secundo è dicto con utilità, et augmento de epsa universita, vero dicta venditione se debeat fare con capituli iusti et honesti, per li quali debeano cessare le fraude che se possessero commectere in dicto offitio tanto per li venditori et negotiatori como per quilli che la haveno da exercire, secundo che serrà ordinato per dicto consiglio. Et più ad exclusione de dicte fraude quilli che seranno debeano essere supstanti, ovvero providitori ziò tre de loro omne mese, ad providere non se possa né debia commectere alcuna fraude in dicto officio secundo è dicto» (Trinchera, *Codice aragonese*, cit., doc. XXXI, pp. 166-184, la cit. da p. 176). Il Calasso (*La legislazione*, cit., p. 261) a proposito del rapporto *Universitas*-capitano osservava: «le città, non soltanto puntarono i piedi per impedirgli una soverchiante ingerenza negli affari locali, ma si sforzarono pure di restringerne l'autorità in tutti i modi, più o meno sordamente; e ciò fino al punto di tentar di assorbitarne l'ufficio tra le cariche cittadine, per toglierlo cioè alla nomina regia».

³⁶ Cfr. Savini, *Il Comune teramano*, cit., docc. XXV e XXVII, pp. 549 sgg.; 454 sgg.; Calasso, *La legislazione*, cit., p. 219.

se digni farli gratia di tutti officii de guardare le porte della Terra di Barletta et li officii delli portulanati che scriveno le victuaglie si extraheno per mare per li cittadini di Barletta et che per nesciuno modo forestieri se li habbiano da imprestare, ma solum cittadini, actento sono cose minime et pro maiori parte sono officii personali.

Un'altra richiesta suonava:

considerato per la felice memoria de Re Alfonso et ancora per la felice memoria de Re Ferrante quando fu facta gratia a dicta Università de certi officii de capitanie da esercitarse per li cittadini de detta Terra, però se degni quella de novo concedere che li cittadini dela Terra de Barletta possano impetrare et havere cinque officii demaniale et honorabile, acciò che quelli cittadini che sono atti a tali officii siano causa che li altri cittadini se dengano alla vertute³⁷.

Gallipoli nel 1484 otteneva da re Ferrante d'Aragona la facoltà di eleggere tutti i propri magistrati³⁸. Nel 1474 Taranto chiedeva al re la facoltà di nominare gli *officiales* come aveva ottenuto al momento del passaggio sotto il dominio regio e come era stato osservato fino alla venuta del duca di Calabria, il quale aveva assegnato le cariche per quattro anni. Malgrado ciò – essa lamentava – avvalendosi di lettere di raccomandazione regie o del duca di Calabria procurate recandosi a corte a Napoli, una serie di persone si era accaparrata gli uffici, vanificando le legittime aspirazioni dei designati. Il re allora stabiliva che si preparasse una rosa di nominativi «ex actoribus et idoneis civibus» valida per cinque anni, che s'imbussolassero i vari nominativi e che su quella base si procedesse alla nomina della persona da destinare all'ufficio disponibile³⁹.

Non mancano, poi, testimonianze delle pressioni esercitate dal sovrano presso le Università a favore di questo o quel funzionario e, viceversa, delle brighe di vari soggetti con visite a corte per ottenere con l'appoggio sovrano questo o quell'ufficio.

³⁷ Archivio di Stato di Napoli, *Archivio Ruffo di Scilla*, n. 129, f. 69v. Il ms. contiene tra l'altro (in copia) l'*Instructione, supplicatiune et gratie*, che i sindaci dell'Università di Barletta inviati a Federico d'Aragona dovevano sottoporre alla sua approvazione. Nel documento si raccomandava loro di chiedere a Federico, in un evidente sforzo di *captatio benevolentiae*, «se digne pigliar la felice corona in la predetta Terra di Barletta, come affettionatissima di Casa d'Aragona assunto che la felice memoria de vostro padre Re Ferrando primo coronandosi in ditta Terra ottenne vittoria contra soii rebelli, maxime contra el Duque Joanne, contra de subditi et baroni rebelli, per esser dicta Terra bene avventurosa et augurosa in la prosperità de Casa d'Aragona».

³⁸ *Il Libro rosso di Gallipoli (Registro dei privilegi)*, a cura di A. Ingrosso, Galatina, Congedo, 2004, doc. 29, p. 56.

³⁹ Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., doc. 75, pp. 173-178.

3. *Una risorsa economica delle élites cittadine: gli uffici.* Se si manifestarono atteggiamenti di opposizione all'occupazione di uffici locali da parte di forestieri, le ragioni molto probabilmente furono anche economiche⁴⁰. Ce lo dimostra, perché estremamente esplicita, una delle richieste di grazie presentate nel 1504 dall'Università di Barletta al gran capitano Consalvo de Cordova.

Item, la preditta Università supplica V.III.S. atteso che nella Terra de Barletta sono molti et diversi Offitii distribuendosi per la Regia Corte, che V.III.S. se degne de gratia speciale quilli concedere ex nunc in antea, vacandone ditti Officii o alcuni de issi per la morte delli presenti possessori, alli cittadini de essa Terra de Barletta et non a forestieri, acciocché ditti emolumenti de quilli se habiano ad percepere per ipsi Cittadini, et quando forte se concedessero a forestieri se intenda inadvertenter; et tale concessione nulla, prohibendoli impune ipsa Università la possessione de quilli. Et similiter li beneficii ecclesiastici se habiano a possedere per li ditti cittadini et non per li forestieri⁴¹.

Ancora nel 1507 tra le grazie richieste a Ferdinando il Cattolico si fa riferimento a uffici quali quello di giudice e mastrodatti presso il capitano e presso il portolano, «quali se teneno per exteri», che «se abbiano ad concedere ad citadini de Barletta» qualora si rendessero vacanti, in considerazione delle prove di devozione fornite durante il recente conflitto contro i francesi⁴².

L'insistenza sugli aspetti economici connessi con l'esercizio degli uffici lascia supporre che soprattutto in quell'ambito vada individuato l'interesse a gestirli da parte del ceto dominante cittadino e della collettività stessa, più che in un progetto teorico di autonomia politica nei confronti dell'autorità regia. Quel che è certo è che le Università ambivano ad assicurare l'assegnazione annuale di un certo numero di uffici ai loro cittadini presso altre Università o presso la corte⁴³ (si possono citare i casi di Barletta, Taranto, Lecce, Oria)⁴⁴; si trattava di uffici attraenti da vari punti di vista, soprattutto da quello economico, e la cui fruizione avrebbe gratificato il ceto dei «gentilhomini», specie se in difficoltà. La vocazione burocratica di questo, il suo disagio e l'importanza che esso attribuiva all'accaparramento di uffici sono evidenti in alcuni episodi che riguardano Taranto.

⁴⁰ Anche Vitolo, nell'articolo citato, sottolinea l'aspetto economico dell'aspirazione delle Università a ottenere l'assegnazione di qualche capitaneria in altre città.

⁴¹ Loffredo, *Storia della città di Barletta*, cit., vol. II, p. 505.

⁴² Ivi, p. 518.

⁴³ Vitolo (nel cit. *Monarchia*, pp. 183, e 185) fornisce dati tratti dal *Regesto della Cancelleria aragonese di Napoli*, a cura di J. Mazzoleni, Napoli, 1951, e da R. Orefice, *Funzionari nelle province di Terra di Bari, Terra d'Otranto, Basilicata e Capitanata negli anni 1457-1497*, in «Archivio storico pugliese», XXXII, 1979, pp. 165-220.

⁴⁴ Per Lecce, cfr. Trinchera, *Codice aragonese*, cit., p. 339; per Barletta, Loffredo, *Storia della città di Barletta*, cit., vol. II, p. 483; per Taranto, Trinchera, *Codice aragonese*, cit., p. 53; per Oria (che chiedeva due uffici all'anno), ivi, p. 279.

Nelle «suppliche» rivolte a Ferrante I d'Aragona, l'Università di Taranto ricordava al re nel settembre 1474:

como da quella tene bastante lectere che per omne anno sua maiestà intendeva mandare dui gentilhomini in officio di capitania, de che habe per uno anno dui officii, da poi in 'cqua che sono tre anni forniti non ne habe più, et si altri vaxalli de vostra maiestà habiano bisogno de subvenctione, li gentilhomini de Taranto so' a lo presente in tanto bisogno et necesità che è una cosa incredibile. Però vostra maiestà se degne ordinare che lo tenore de dicta lectera habia perficacia et sequire secundo el suo tenore che per omne anno dicti citatini et gentilhomini possano partecipare deli officii. Perché tanto più dicta Università ne sta alquanto admirata che li homini et citatini dela città de Lecce ne hanno havuto omne anno cinque officii⁴⁵.

Ma il sovrano disattendeva le promesse e le vertenze in materia si trascinarono nel tempo, cosicché nel 1491 l'Università di Taranto era costretta a insistere nelle sue richieste: «per che ad S.M. ha piaciuto concedere anno quolibet de providere ad quactro gentilhomini de la dicta Città de officii de Capitania in le Terre de quisto Regno, supplicase ala Majesta predicta se digne concedere ali infrascripti et quali dicta Università have electi per idonei et sufficienti per lo anno dela decima inditione». La risposta del re fu: «Regia Majestas cum tempus distribuendorum munerum aderit, pro anno futuro libenter dicte Universitati gratificabitur de aliquibus officiis pro suis civibus». Il re, insomma, eludeva la richiesta specifica circa la concessione delle capitanie e genericamente prometteva l'assegnazione di un qualche ufficio.

L'Università di Taranto non si dette per vinta e in un'istruzione al sindaco in data 31 ottobre 1492⁴⁶ esponeva le sue aspettative deluse in questi termini:

Reducerite in memoria de sua Majestà la gratia ce ha concessa tanto tempo è de quattro officii de capitaneo per anno per quattro gentilhomini de eligerese per questa università, et como per li tempi passati Sua Majestà ce ha concesso parte, alcune volte nullo, et quelli ce ha concessi sonno stati officii molto bassi et altre università hanno simile gratia de S.M. hanno avuto deli meglio offitii del regno, et li notificarite como lo anno passato S.M. per la absentia del signor Pontano non concesse dicti offitii ali infrascripti gentilhomini, como è Antonello Provinzano, messer Paduano Patitario, messer Cola de Raghona et Juliano del Vento dali quali Sua Majestà serrà bene servita.

⁴⁵ Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., doc. 75, pp. 173-178. L'attribuzione delle cinque capitanie all'Università di Lecce, alle quali fa riferimento Taranto (il documento è richiamato anche da Vitolo, *Monarchia*, cit., p. 187) suonava: «Item dicta Università fa intendere como havemo privilegio de Vostra Majestà per lo quale Vostra Majestà fa gratia quolibet anno de dare cinque capitanie ad cinque homini de dicta città deputandi per dicta università et homini de Leze et perché so multi anni dicta gratia dicta università non ha conseguita né havuta, per tanto se supplica Vostra Majestà se digne de novo concedere et confirmare dicta gratia facta per Vostra Majestà de dicte cinque capitanie ad dicta Università et homini de Leze» (Trinchera, *Codice aragonese*, cit., doc. LXVIII, p. 339).

⁴⁶ Trinchera, *Codice aragonese*, cit., doc. LXIII, pp. 312-313.

4. *Politiche di contrasto al radicamento negli uffici e agli abusi degli «officiales».* D'altra parte la questione di fondo che sembra emergere dalle strategie normative elaborate dalle Università sembra essere l'opposizione a un eventuale radicamento dei funzionari nelle cariche.

Unanime fu, infatti, l'intransigenza nei confronti di quelli che con uno sfondamento dei limiti temporali fissati per il loro incarico lo mantenevano oltre i termini prefissati, mostrando una volontà di radicamento nel quadro della preminenza sociopolitica locale⁴⁷.

Onde evitare che si consolidassero centri di potere personali attraverso l'occupazione del medesimo ufficio per un lungo periodo di tempo, rigorosi criteri di controllo furono inseriti negli ordinamenti di varie città con articolazioni e modalità di applicazione diverse a seconda degli uffici (a Taranto, ad esempio, il tempo di attesa per un rinnovo della nomina era fissato a dieci anni per l'ufficio di mastrogiurato, a sei anni per quello di catapano, a tre anni per quello di mastromercato, a cinque anni per quello di sindaco).

Nel 1473 nella riforma approvata da Ferrante I dei capitoli del 1466 relativi all'ordinamento di Barletta⁴⁸ si enunciava il divieto assoluto di iterazione della carica nella medesima persona e la durata obbligatoriamente soltanto annuale della carica stessa. Si stabiliva che il titolare dell'ufficio al termine della durata prevista per il suo incarico non potesse ricoprire altri uffici pubblici per un intero anno, e soltanto quando fossero trascorsi tre anni potesse essere di nuovo nominato per esercitare la funzione già svolta tre anni prima. Sarebbe ripetitivo e superfluo riferire qui le numerosissime istanze presentate dalle Università ai sovrani in materia⁴⁹. Numerosissime anche le norme cau-

⁴⁷ È superfluo sottolineare che, data l'importanza giurisdizionale dell'ufficio del capitano, esso poteva evolvere verso forme di dominio egemonico.

⁴⁸ Loffredo, *Storia della città di Barletta*, cit., vol. II, doc. XXXVIII, p. 291: «ille qui habuerit officium aliquod ipsius Universitatis in uno anno, per annos tres sequentes in dicto officio non possit eligi, nec ipsum habere, et in sequenti anno non possit eligi in officio ipsius Universitatis nullatenus, et elapso ipso anno possit eligi ad alia officia preter ad officium quod habuerit, in quo per annos tres non possit eligi ut supra».

⁴⁹ A titolo puramente esemplificativo si richiamano alcuni provvedimenti a proposito degli abusi degli ufficiali: contro i funzionari che a Sulmona sottraggano «roba» (11 settembre 1353), cfr. Faraglia, *Codice diplomatico*, cit., doc. CLXV, p. 209. Per Monopoli provvedimenti di Margherita di Durazzo nel 1405 stabilivano che capitani e regi ufficiali non potessero richiedere letti, panni e masserizie senza compenso. E la norma veniva ribadita nel 1463 da Ferrante d'Aragona (Muciaccia, *Il Libro rosso*, cit., doc. XXIII, pp. 83-84); nel 1491 altre sanzioni riguardavano lucri e doni ricevuti dagli ufficiali (ivi, doc. LIV, pp. 216-218). È del 1491 un intervento di re Ferrante I a favore di Capua per reprimere gli illeciti degli *officiales* (cfr. *Le pergamene di Capua*, cit., doc. CCCLXXXVII, pp. 258-259). Per Aieta e Tortora, per Fuscaldo, per Scilla, per Tropea, per Bianco, cfr. Trinchera, *Codice aragonese*, cit., pp. 25-30 (Ajeta e Tortora, tra l'altro, chiedevano che gli ufficiali pagassero a prezzo adeguato i commestibili, che nessuno fosse tenuto a dare al capitano e assessore casa,

relative intese a evitare che il coinvolgimento dei funzionari nelle attività economiche della città favorisse conflitto d'interessi e corruzione. Basterà richiamare qualche esempio indicativo. Nel novembre 1463 Taranto chiedeva «che tucti decti officiali si debiano mutare omne anno et sindacarse de loro administratione, et che nella cità di Taranto non possano usare né fare industria, né mercantia alcuna»⁵⁰.

A proposito dell'obbligo per gli *officiales* di sottoporsi a sindacato al termine del loro mandato, tra i capitoli costantemente presenti a riguardo nelle regolamentazioni sia d'iniziativa regia che di elaborazione cittadina, richiamiamo qui quello molto indicativo e che si rifaceva alla normativa generale in vigore contenuto nelle *gratiae* concesse da Ferrante I d'Aragona all'Università di Capua nel 1460. Esso stabiliva

quod finito dicto officio cuiuslibet capitanei dicte civitatis et aliorum sub officialium dicti officiales debeant stare ad sindicatum per dies quadraginta secundum formam capitulorum Regni, qui officiales sindicentur per novum capitaneum una cum aliis sindicatoribus eligendis per ipsam universitatem et homines ipsius absque aliis licteris de sindicando impetrandis a Regia Maiestate et quod dicti syndicatores non possint allegari suspecti propter interventum dicti novi officialis in sindicatu et quod sentenciis ipsorum non possit appellari neque reclamari aut supplicari nec retardetur executio sentenciarum pretextu supplicationis cuiuscumque⁵¹.

Barletta chiedeva, oltre alla rotazione annuale dei funzionari⁵², che, qualora questi «volessero mercimoniare comprando et vendendo victuaglie o altre mercantie», fossero obbligati a pagare le gabelle come tutti gli altri mercanti e cittadini. L'Università di Ariano stabiliva la non rielegibilità al medesimo ufficio nei tre anni successivi a quello in cui lo si era già ricoperto⁵³.

Più che a «garantire la più ampia partecipazione alle cariche pubbliche»⁵⁴, tali regole sembrano mirare soprattutto a escludere la formazione di spazi privilegiati di dominio personale nel contesto dell'amministrazione cittadina attraverso la reiterata permanenza del medesimo soggetto nella medesima funzione.

letto, legna o altro; che gli assessori e il capitano non pretendessero altro che lo stipendio); 298-299; 257; 272. Negli statuti di Barletta del 1466 (già in Minieri Riccio, *Saggio di codice diplomatico*, Napoli, 1878, vol. II, parte II, pp. 6-15, e riprodotti da Loffredo, *Storia della città di Barletta*, cit., vol. II, pp. 363-380) si prende posizione contro gli abusi privati dei funzionari. Cfr. anche quanto richiamato nella nota 4.

⁵⁰ Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., n. 45, pp. 101-108, la cit. da p. 104.

⁵¹ *Le pergamene di Capua*, cit., doc. CCCXXXIII, p. 197.

⁵² Rogadeo, *Diplomatico aragonese*, cit., doc. 253, pp. 409-410. Nel 1495 Carlo VIII stabiliva il divieto di franchigia per gli ufficiali, fossero essi cittadini o forestieri (Loffredo, *Storia della città di Barletta*, cit., vol. II, doc. XLIV, p. 488).

⁵³ Trinchera, *Codice aragonese*, cit., doc. XXIV, pp. 79-85, ordinamento municipale di Ariano.

⁵⁴ Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., pp. LVI-LVII.

In effetti, sin dalla seconda età angioina e nell'età aragonese *élites* costituite da elementi locali o da soggetti trasferitisi da altre località attuarono una politica di affermazione egemonica soprattutto attraverso l'acquisto in forma prima temporanea o vitalizia e infine addirittura ereditaria, con concessioni in *burgensaticum*, di funzioni ed entrate di uffici anche di grande importanza, come il protontinato, la carica di mastromercato, i prelievi sull'ancoraggio, lo *jus aczari, pecis et vomarum*, ecc., fattori trainanti della dinamica di promozione sociale. Fra Tre e Quattrocento la struttura politico-amministrativa e sociale di molte *Universitates* subì in effetti un' incisiva trasformazione proprio per l'affermazione di gruppi di potere familiari. La venalità degli uffici basso-medievale finiva col modificare significativamente la fisionomia di talune *Universitates*, anche se esse avevano ottenuto il riconoscimento della condizione demaniale. L'evoluzione di uffici quali quello di mastromercato e di protontino (l'ufficio locale più prestigioso nelle città marittime) dette luogo a situazioni di radicamento familiare di lunga durata come a Barletta e Trani⁵⁵. Proprio in relazione alle vicende delle due città in questione sembra utile sottolineare il fatto che il controllo di questi uffici, soprattutto quando titolari ne furono esponenti dell'*élite* locale o di altre città, ebbe un'importante ricaduta sulle dinamiche sociopolitiche interne alle città.

L'ufficio di protontino si tramutò molto precocemente in ereditario, a Trani⁵⁶ certamente sin dalla metà del Trecento, ma già tra età sveva ed età angioina la carica manifestò tale tendenza con il riconoscimento pontificio *in perpetuum* del protontinato di Monopoli e Barletta a Filippo Santacroce.

Tra l'autorità del protontino e quella del rappresentante dell'autorità regia, il capitano, si svilupparono talora gravi conflitti giurisdizionali. Come accadde a Trani quando titolare del protontinato fu Leucio Palagano. Questi nel 1450 si era fatto rilasciare una dettagliata precisazione dei compiti dell'ufficio e dei suoi limiti. Nel 1453 entrò in conflitto col capitano e nel 1454 il re sospendeva l'ufficio, salvo poi a restaurarlo nel 1456, una volta sedati i moti tranesi⁵⁷.

⁵⁵ Per Trani rimando al sempre fondamentale V. Vitale, *Trani dagli Angioini agli Spagnoli*, Bari, 1912; per la specifica questione dell'evoluzione degli uffici di protontino e mastromercato delle fiere mi permetto di rimandare al mio scritto *La formazione del patriziato urbano nel Mezzogiorno medievale: ricerche su Trani*, in «Archivio storico per le province napoletane», XIX, 1980, pp. 99-176.

⁵⁶ Nel 1348 il protontinato tranese venne conferito direttamente, «absque electione aliqua facienda», dal grande ammiraglio Goffredo Marzano nel 1348 a Leucio di Trani contro la norma vigente e con la conferma regia nel 1351. Nel 1354 il figlio del Marzano, Roberto, concedeva il protontinato in forma ereditaria e la regina Giovanna l'approvava. L'ufficio si trasmise da Leucio a Niccolò Pellegrino (secondogenito di Leucio, essendo premorto il primogenito) e a Ioannectari nel 1414. Nel 1422 la carica, vacante e ritornata nelle mani della Curia regia, venne conferita a Goffredo Palagano che dette inizio a una dinastia familiare di protontini.

⁵⁷ Cfr. il mio *La formazione del patriziato urbano*, cit., p. 125.

Alcune Università assunsero un atteggiamento di violenta polemica circa il ruolo svolto dal protontino, invadente e perturbatore dei difficili equilibri politici all'interno della città. Bari chiedeva a Ferrante, tra altre *grazie*, «che si tolga dala città di Bari l'ufficio di protontino et che per niun tempo piú esista». Monopoli nel 1463 chiedeva di concedere che «nullo citatino o habitante de Monopoli o foristeri possa havere lo prothontinagio per alchuno futuro tempo, imperoché è stato causa de scandali et parzialità lo dicto officio in la dicta cità». La risposta regia fu: «Quia officium prothontinatus ab antiquo pro utilitate Curie institutum est, deleri non debet; suspendit tamen Maiestas sua exercitium dicti officii donec aliter provideat»⁵⁸.

Tra i tanti casi di radicamento nel territorio di funzionari, che non solo vi acquisirono importanti possessi fondiari, ma finirono con l'inserirsi nelle strutture feudali, ricorderemo, ad esempio, quello di un lignaggio di una delle tante famiglie di «amalfitani» insediatasi in Puglia: i Della Marra. Conclusasi la severa repressione angioina, un ramo superstite della famiglia⁵⁹ poté riemergere con arrogante esercizio del potere proprio a Barletta, la città ch'era stata la meta dell'emigrazione e dello stanziamento della famiglia tra età sveva ed età angioina e poté persino accamparsi come forza egemone nel territorio. Nel Quattrocento infatti i Della Marra risultano controllare passi, uffici locali e regionali, entrate in Terra di Bari e Capitanata.

Sulla base della documentazione disponibile⁶⁰ risulta che il 18 settembre 1436 Giacomo Della Marra ottenne la concessione delle entrate su ferro, acciaio, pece e vomeri di Barletta⁶¹; il Magnanimo concesse con privilegio del 10 ottobre 1440 a Bartolomeo e Gabriele Della Marra in forma ereditaria l'ufficio di mastromercato nelle due fiere di Barletta di San Martino e dell'Assunta; nel 1444 ottenevano prelievi su entrate fiscali⁶²; il 4 aprile 1446 Barnaba Della Marra era maestro portolano, secreto in Puglia e Capitanata, nonché *magister salis*⁶³; nel 1455 Iacobello otteneva la bagliva e capitania di Barletta, le cui entrate poi permuto con altre entrate cittadine⁶⁴. I Della Marra godevano inoltre di vasti possessi feudali in Capitanata e riuscirono a imporre un diritto di «passo» sugli animali che transitavano attraverso il territorio di Canne, elu-

⁵⁸ Muciaccia, *Il Libro rosso*, cit., doc. XLIII, p. 163.

⁵⁹ La famiglia si rivitalizzò forse con Giacomo, figlio di Galgano, figlio di Giozzolino, maestro razionale del Regno di Sicilia sotto Manfredi e Carlo d'Angiò, che, pur non avendo mai ricoperto una carica amministrativa, fu consigliere finanziario di Carlo I e fu giustiziato nel 1283.

⁶⁰ Il Loffredo poté consultare il materiale dell'archivio privato di casa Elefante (*Storia della città di Barletta*, cit., vol. I, p. 414).

⁶¹ Rogadeo, *Diplomatico aragonese*, cit., doc. 7, p. 10.

⁶² Ivi, doc. 101, p. 155.

⁶³ Ivi, doc. 115, pp. 176-182.

⁶⁴ Ivi, doc. 211, pp. 228-230.

dendo, così, l'esenzione connessa con le due fiere; riscuotevano la gabella della «peseria» e, debordando dai limiti delle loro competenze, si arrogavano arbitrari esercizi di potere nel settore riservato ad altre magistrature, come si evince dagli interventi di Alfonso duca di Calabria da Barletta nel 1471 e dai capitoli e grazie concessi da Ferrante I d'Aragona il 21 settembre 1481 alla città.

La famiglia riuscì a sopravvivere anche alle punizioni subite da parte di Ferrante e alla crisi del regno. Con l'instaurazione del dominio di Carlo VIII, tra le grazie concesse dal re all'Università di Barletta il 2 aprile 1495⁶⁵ i Della Marra ottennero la conferma di privilegi e dei feudi loro sottratti da Ferrante; Barnaba e Renzo Della Marra, in particolare, Acerenza, Genzano, San Giovanni Rotondo; Giovampaolo e la moglie Cornelia riottennero terre loro confiscate all'epoca del conflitto portato da Giovanni d'Angiò; Gabriele ottenne la bagliva di Foggia, la capitania di San Marco in Lamis, la piscinaria di Barletta e l'ufficio di mastromercato.

Nei primi decenni del Quattrocento a Trani l'ufficio di mastromercato divenne appannaggio in forma ereditaria di due potenti famiglie i Sifola (con Maffia per le fiere di San Nicola Pellegrino e di quella di San Leucio) e i Bonismiro (nel 1429 con Marino di Giovanni Bonismiro per la terza fiera). Famiglie che controllarono inoltre altre importanti uffici ed entrate cittadine⁶⁶.

⁶⁵ Loffredo, *Storia della città di Barletta*, cit., vol. II, pp. 488-502.

⁶⁶ Anche per questo tema rimando al mio *La formazione del patriziato urbano*, cit., pp. 115-127. Su Barletta sto attendendo alla preparazione di una monografia.